

Interessi di mora

calcolo degli interessi di mora sui tardivi pagamenti e calcolo del piano di rientro

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo, 9 ottobre 2002 n. 231, in vigore dal 7 novembre 2002, dispone che nell'ambito di una transazione commerciale chi subisce ingiustificatamente un ritardo nel pagamento del prezzo ha diritto alla produzione automatica degli interessi di mora.

Pertanto, dall'entrata in vigore del decreto in esame gli interessi di mora si applicano automaticamente alle obbligazioni di pagamento adempite in ritardo per i contratti conclusi a far data dall'8 agosto 2002 tra:

- ✓ Imprese e imprese;
- ✓ Imprese e professionisti;
- ✓ Imprese/professionisti e pubblica amministrazione.

Rimangono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa i rapporti tra imprese/professionisti e clienti privati.

La normativa sugli interessi moratori non trova applicazione nelle seguenti altre ipotesi:

- ✓ Per i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;
- ✓ Per richieste di interessi inferiori a €. 5,00;
- ✓ Per i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tal titolo dall'assicuratore.

DECORRENZA E MISURA DEGLI INTERESSI

Per effetto delle nuove regole, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, salvo che il debitore sia in grado di dimostrare che l'inadempimento sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Se il termine per il pagamento non è previsto dal contratto, gli interessi decorrono:

- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
- dopo 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- dopo 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i prodotti alimentari deteriorabili gli interessi di mora maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni (non assume rilevanza la data di ricevimento della fattura).

Il tasso di interesse da applicare (art.5* comma 1 del D.Lgs 231/2002) è pari al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento maggiorato del 9% per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili e del 7% per tutte le altre transazioni.

* *“Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, [...], è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. [...]”.*

PERIODO	TASSO BASE	INTERESSE PER CESSIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI DETERIORABILI	INTERESSE PER ALTRI CONTRATTI
dal 07/11/2002 al 31/12/2002	3,35	12,35	10,35
dal 01/01/2003 al 30/06/2003	2,85	11,85	9,85
dal 01/07/2003 al 31/12/2003	2,10	11,10	9,10
dal 01/01/2004 al 30/06/2004	2,02	11,02	9,02
dal 01/07/2004 al 31/12/2004	2,01	11,01	9,01
dal 01/01/2005 al 30/06/2005	2,09	11,09	9,09
dal 01/07/2005 al 31/12/2005	2,05	11,05	9,05
dal 01/01/2006 al 30/06/2006	2,25	11,25	9,25
dal 01/07/2006 al 31/12/2006	2,83	11,83	9,83
dal 01/01/2007 al 30/06/2007	3,58	12,58	10,58
dal 01/07/2007 al 31/12/2007	4,07	13,07	11,07
dal 01/01/2008 al 30/06/2008	4,20	13,20	11,20
dal 01/07/2008 al 31/12/2008	4,10	13,10	11,10
dal 01/01/2009 al 30/06/2009	2,50	11,50	9,50

Il termine di pagamento e la misura degli interessi possono essere derogati dalla parti solo con pattuizione scritta. La libertà delle parti è comunque limitata: le clausole contrattuali sono nulle se risultano inique a danno del creditore. L'Assonime, nella circolare 27 marzo 2003 n. 15, ha chiarito infatti che sono da considerare nulli tutti quegli accordi volti a negare preventivamente il diritto alla corresponsione degli interessi moratori.

RIFLESSI CONTABILI

Ai fini della classificazione in bilancio e delle registrazioni contabili di assestamento, gli interessi di mora si classificano nel conto economico alla voce C.16.d "altri proventi finanziari". Qualora i crediti non siano incassati è possibile accantonare un apposito fondo, fino a concorrenza dei crediti stessi, per neutralizzarne l'effetto sul risultato dell'esercizio. L'eventuale accantonamento al fondo andrà rilevato nella voce B.10 d. "svalutazione crediti dell'attivo circolante".

Rilevazioni contabili in capo al creditore

Rilevazione degli interessi maturati (fiscalmente non tassabili perché non incassati). A fronte degli interessi moratori rilevati, il cliente deve emettere fattura esente da iva ai sensi dell'art 10 del D.P.R. 633/72

31.12.2007		dare	avere
Crediti v/clienti per interessi di mora	a	Interessi attivi di mora	
		144,61	144,61

Accantonamento al fondo svalutazioni crediti:

31.12.2007				dare	avere
Svalutazione crediti	a	F.do svalutazione		144,61	144,61
dell'attivo circolante		Crediti interessi di mora			

Supponendo che il debitore provveda al pagamento degli interessi di mora entro il 5/01/2008

(rilevazione degli interessi maturati dal 31/12/2007 al 5/01/2008)

05.01.2008				dare	avere
Crediti v/clienti per interessi di mora	a	Interessi attivi di mora		13,49	13,49

Incasso

05.01.2008				dare	avere
Banca c/c	a	Diversi		10.158,10	
		Crediti v/clienti			10.000
		Crediti v/clienti interessi di mora			158,10

Storno del Fondo e rilevazione della sopravvenienza attiva tassabile.

05.01.2008				dare	avere
F.do svalutaz. Crediti interessi di mora	a	Sopravvenienze attive		144.61	144.61

Rilevazioni contabili in capo al debitore

Rilevazione degli interessi maturati alla fine dell'esercizio, fiscalmente non deducibili perché non pagati.

31.12.2007				dare	Avere
Interessi passivi di mora	a	Debiti v/fornitori per interes. di mora		144.61	144.61

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2007, dovrà essere operata una variazione in aumento di importo pari agli interessi di mora accantonati ma non incassati.

Il debitore paga tutto il debito il 05.01.2008, corrispondendo anche gli interessi di mora maturati fino a tale data

05.01.2008		dare	Avere
Diversi	a	Banca c/c	10.158.10
Debiti v/fornitori		10.000	
Interessi passivi di mora		13,49	
Debiti v/fornitori per interessi di mora		144.61	

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2008, dovrà essere operata una variazione in diminuzione di importo pari agli interessi di mora maturati nell'esercizio precedente e corrisposti nell'esercizio chiuso al 31/12/2008.

FUNZIONAMENTO OPERATIVO DELL'APPLICAZIONE

L'applicazione consente di calcolare rapidamente gli interessi moratori maturati su crediti relativi a prestazioni di servizio effettuate o a cessioni di beni e consente altresì di elaborare un piano di rientro da presentare al debitore.

Dal menu principale si possono innanzi tutto inserire i dati dello Studio che procede all'elaborazione, dati che verranno poi riportati nella stampa dell'elaborato. Occorre poi cliccare sul bottone "Interessi di mora" per l'inserimento dei dati necessari all'elaborazione; prima di tutto vengono richiesti i dati dell'utente per il quale si predispongono i calcoli e poi se si tratta di crediti a seguito di vendite di prodotti alimentari deteriorabili perchè in tal caso, per disposizione di legge, il tasso di interesse è maggiorato di due punti percentuali.

Dal bottone "Calcola" si accede alla pagina ove inserire tutti i dati. Si parte da "Inserisci dati", che apre la finestra di richiesta degli importi su cui eseguire i calcoli.

La descrizione è libera, per inserire ad esempio gli estremi della fattura "in sospeso". Inserire poi la data di scadenza del debito e la data in cui viene pagato o si presume sarà pagato. Poi l'importo e si clicca sul bottone "Aggiungi".

L'applicazione provvede automaticamente al conteggio, segnalando quanti sono i giorni di ritardo calcolati ed evidenziando interessi e montante.

A questo punto è possibile definire un piano di rientro indicando, dopo aver cliccato sul bottone “Definisci” il numero delle rate previste, il tasso di interesse da applicare a questa ulteriore dilazione e la data di decorrenza. Successivamente si dovranno indicare le date di scadenza delle singole rate.

Per uscire dall’applicazione cliccare su “Torna al menu” e quindi su “Esci”.

REQUISITI TECNICI

Sistema operativo Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional o Windows Vista con Office 2000 e versioni successive. Risoluzione video minima 1024x768.